

REGOLAMENTO (CEE) N. 4100/88 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per limoni e mandorle (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'accordo con gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, gli agrumi e le paste alimentari, la Comunità ha assunto in particolare l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili ai limoni e alle mandorle diverse dalle mandorle amare, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile; che, allo scopo di permetterle di assicurare l'equilibrio delle condizioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1989 o per una parte soltanto di esso i contingenti tariffari comunitari in questione;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per i suddetti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti in funzione dei principi summenzionati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, provenienti dai paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, alle percentuali seguenti:

Stati membri	Limoni			Mandorle		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Benelux	53,80	54,80	43,61	7,77	11,28	7,39
Danimarca	1,15	0,32	1,97	2,86	2,90	2,94
Germania	4,80	4,57	7,65	53,59	47,99	48,89
Grecia	0	0,23	10,21	0	0,02	2,33
Spagna	0	0	0	0	1,54	2,79
Francia	22,86	16,43	18,48	19,09	19,88	18,87
Irlanda	0,11	0	0,28	0,05	0,07	0,04
Italia	0	0	0	2,73	1,54	6,16
Portogallo	0	0	0,01	0	0	0,03
Regno Unito	17,28	23,65	17,79	13,91	14,78	10,56

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente; che è nondimeno possibile, in funzione dell'evoluzione degli scambi durante gli ultimi anni, prevedere una riserva comunitaria di un volume relativamente importante;

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1989, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi dei contingenti può approssimativamente determinarsi come segue:

Stati membri	Limoni	Mandorle
Benelux	51,39	8,86
Danimarca	1,12	2,90
Germania	5,49	50,19
Grecia	2,79	0,73
Spagna	—	1,40
Francia	19,73	19,30
Irlanda	0,12	0,06
Italia	—	3,38
Portogallo	—	0,01
Regno Unito	19,36	13,17